

Direttive del DFE per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio

(Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali)
del ... 2006

Progetto del 21 agosto 2006

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE),

visto l'articolo 17a capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 2005 sulle scuole universitarie professionali¹ (LSUP);

in accordo con gli standard Enqa del 2005², raccomandati dai ministri dell'istruzione nell'ambito dell'attuazione della Dichiarazione di Bologna;

con l'obiettivo di garantire standard qualitativi per scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio e di fornire a dette scuole informazioni per l'ulteriore sviluppo;

con l'auspicio di migliorare a livello nazionale e internazionale la trasparenza e l'accettazione dei titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali,

emana le seguenti direttive:

A. Generalità

A.1 Oggetto delle presenti direttive

Le presenti direttive formulano i principi dell'accreditamento di scuole universitarie professionali di diritto pubblico e private e dei loro cicli di studio.

A.2 Campi di valutazione

¹ Vengono valutati la scuola universitaria professionale come istituto globale e i suoi cicli di studio (bachelor e master).

² Possono essere valutate anche unità organizzative di una scuola universitaria professionale (dipartimento, campo specifico di studio, istituto) qualora i risultati della perizia forniscano affermazioni vincolanti per la qualità della scuola universitaria professionale o del ciclo di studio.

B. Valutazione

B.1 Standard

¹ Le richieste di accreditamento vengono valutate in base agli standard menzionati nell'allegato.

² Detti standard rappresentano un quadro minimo generalmente riconosciuto. Vengono completati da standard specifici della materia o del ciclo di studio.

B.2 Valutazione delle richieste

¹ La valutazione delle richieste viene svolta nell'ambito di una perizia a tre livelli:

- a. autovalutazione scritta della scuola universitaria professionale;
- b. valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti con redazione di un rapporto;
- c. raccomandazione di accreditamento da parte dell'agenzia riconosciuta.

² La composizione del gruppo di esperti avviene secondo il capitolo 3.1 degli standard Enqa del 2005. A tal fine devono essere tenute in considerazione le caratteristiche specifiche di scuola universitaria della scuola universitaria professionale.

³ L'agenzia riconosciuta o il servizio incaricato devono garantire che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le particolarità del sistema svizzero di scuole universitarie professionali.

¹ RS 414.71

² Cfr. European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki 2005.

B.3 Considerazione di precedenti procedure di valutazione della qualità

Durante l'accREDITAMENTO, i risultati di precedenti procedure di valutazione della qualità possono essere considerati se:

- a. si riferiscono a procedure svolte negli ultimi tre anni e
- b. sono stati elaborati secondo i metodi e gli standard delle presenti direttive.

B.4 Decisione di accREDITAMENTO

¹ Il DFE decide sulla base della documentazione di cui alla lettera B2 capoverso 1 delle presenti direttive e fondandosi sulla valutazione effettuata dalla Commissione federale delle scuole universitarie professionali.

² Il DFE emana una decisione.

³ Qualora la decisione di accREDITAMENTO sia trasferita a un'agenzia riconosciuta, quest'ultima decide e dispone ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del ...³ sull'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali.

⁴ Sono possibili le seguenti decisioni di accREDITAMENTO:

- a. accREDITAMENTO;
- b. accREDITAMENTO con condizioni;
- c. rifiuto dell'accREDITAMENTO.

B.5 AccREDITAMENTO

¹ Qualora non vi siano inadempienze strutturali o di contenuti, una scuola universitaria professionale o un ciclo di studio vengono accREDITATI senza riserve.

² L'accREDITAMENTO viene rilasciato per una durata di sette anni al massimo.

B.6 AccREDITAMENTO con condizioni

¹ Qualora vi siano lievi inadempienze strutturali o di contenuti, una scuola universitaria professionale o un ciclo di studio vengono accREDITATI con condizioni. Alla scuola universitaria professionale richiedente viene concesso un termine per eliminare le inadempienze.

² Trascorso detto termine, si valuta se le inadempienze sono state eliminate. In caso affermativo, la scuola universitaria professionale o il ciclo di studio vengono accREDITATI senza riserve; in caso negativo, l'accREDITAMENTO viene revocato.

B.7 Rifiuto dell'accREDITAMENTO

¹ Qualora vi siano gravi inadempienze strutturali e di contenuti, l'accREDITAMENTO viene rifiutato.

² Qualora un accREDITAMENTO sia stato rifiutato, può essere presentata una nuova richiesta di accREDITAMENTO della stessa scuola universitaria professionale o dello stesso ciclo di studio al più presto dopo due anni.

B.8 Certificato di accREDITAMENTO

¹ Dopo l'avvenuto accREDITAMENTO, il DFE rilascia alla scuola universitaria professionale un certificato. Detto certificato attesta l'adempimento degli standard di qualità delle presenti direttive da parte della scuola universitaria professionale o del ciclo di studio.

² Qualora la decisione di accREDITAMENTO sia trasferita a un'agenzia riconosciuta, quest'ultima rilascia il certificato di accREDITAMENTO.

C. Ulteriori disposizioni

C.1 Spese

¹ La Confederazione prende a carico le spese necessarie per la valutazione delle richieste di accREDITAMENTO e le decisioni di accREDITAMENTO del DFE.⁴

² Qualora una scuola universitaria professionale trasferisca a terzi la valutazione di una richiesta di accREDITAMENTO, la Confederazione bonifica alla scuola universitaria professionale, su richiesta all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), le spese a tale scopo sostenute.

³ Qualora un ciclo di studio venga accREDITATO da un'agenzia riconosciuta, la scuola universitaria professionale può esigere che la Confederazione prenda a carico al massimo il 50 per cento delle spese computabili. La relativa richiesta di contributi dev'essere inoltrata all'UFFT.

⁴ Sono ritenute computabili le spese che i terzi fatturano alla scuola universitaria professionale per le necessarie valutazioni e l'accREDITAMENTO del ciclo di studio.

³ RS ...

⁴ Art. 17a cpv. 4 prima frase LSUP.

C.2 Informazione

L'UFFT pubblica in formato elettronico un elenco delle scuole universitarie professionali e dei cicli di studio accreditati.

C.3 Obbligo di annunciare e vigilanza

¹ La scuola universitaria professionale deve informare immediatamente l'UFFT su ogni modifica essenziale dell'unità accreditata.

² Nell'ambito della vigilanza sulle scuole universitarie professionali, l'UFFT può disporre una verifica a campione dell'unità accreditata.

³ Qualora l'UFFT constati gravi inadempienze qualitative nell'unità valutata, impone alla scuola universitaria professionale un termine per l'eliminazione delle inadempienze. Il DFE può revocare l'accreditamento se le inadempienze non vengono eliminate entro il termine stabilito.

C.4 Procedura e protezione giuridica

¹ Nella misura in cui le presenti direttive non contengano speciali regolamentazioni procedurali, vengono applicate le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa.

² Le decisioni concernenti l'accreditamento e la revoca dell'accreditamento possono essere impugnate davanti al Tribunale federale amministrativo.

C.5 Protezione del segreto e dei dati

¹ Servizi e persone che si occupano di dati concernenti l'accreditamento devono rispettare il segreto d'ufficio, professionale e commerciale.

² Per la procedura di accreditamento si applicano le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati .

D. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il

⁵ RS 172.021.

⁶ RS 235.1.

Standard per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio

1. Standard di qualità per scuole universitarie professionali

1.1. Campo di valutazione: strategia, conduzione e organizzazione, risorse finanziarie e materiali, gestione della qualità, pari opportunità

1. Nelle sue attività, la scuola universitaria professionale si basa su una concezione direttrice pubblicamente accessibile e su obiettivi strategici.
2. I processi, le competenze e le responsabilità decisionali sono stabiliti e vengono attuati di conseguenza.
3. La scuola universitaria professionale dispone di un programma di gestione dotato di adeguati strumenti per attuare gli obiettivi strategici.
4. La scuola universitaria professionale dispone di personale, strutture, risorse finanziarie e materiali per attuare gli obiettivi strategici.
5. La provenienza delle risorse finanziarie e tutte le condizioni vincolate al finanziamento sono comprovate e non limitano la libertà decisionale della scuola universitaria professionale nell'adempimento dei compiti legali.
6. La scuola universitaria professionale dispone di un sistema di gestione della qualità e verifica regolarmente l'efficacia delle misure adottate.
7. La scuola universitaria professionale provvede all'effettiva parità fra donna e uomo nell'adempimento di tutti i suoi compiti. Per l'attuazione della sua politica di pari opportunità ha stabilito obiettivi corrispondenti, sviluppato programmi e verificato la loro efficacia.⁷
8. Gli studenti e il personale sono adeguatamente coinvolti nelle decisioni concernenti il loro campo di attività.

1.2. Campo di valutazione: insegnamento

1. La scuola universitaria professionale dispone di un'offerta di studi corrispondente ai propri obiettivi strategici.
2. La scuola universitaria professionale ha organizzato e coordinato la sua offerta di studi secondo i principi della Dichiarazione di Bologna.
3. La scuola universitaria professionale assicura che la sua offerta di studi venga adeguata agli sviluppi sociali e specifici della materia e concepita secondo i principi *gender*.
4. Nella sua offerta di studi la scuola universitaria professionale considera la dimensione internazionale e partecipa allo scambio nazionale e internazionale di studenti, docenti e personale scientifico.
5. La scuola universitaria professionale ha stabilito le condizioni per il conseguimento di titoli e controlli delle prestazioni e vigila sul loro rispetto.
6. La scuola universitaria professionale valuta i dati periodicamente raccolti concernenti gli studenti.

1.3. Campo di valutazione: ricerca

1. Le attività di ricerca concordano con la pianificazione strategica della scuola universitaria professionale.
2. Le attività di ricerca della scuola universitaria professionale corrispondono qualitativamente ai rispettivi standard internazionali specifici della materia.
3. La scuola universitaria professionale assicura che i risultati della ricerca vengano integrati nell'insegnamento.
4. La scuola universitaria professionale partecipa ai concorsi per la promozione della ricerca e collabora con altri istituti di ricerca e sviluppo.

1.4. Campo di valutazione: formazione continua

1. L'offerta di formazione continua corrisponde alle necessità del mercato e concorda con la pianificazione strategica della scuola universitaria professionale.
2. Le lezioni e gli incontri di formazione continua corrispondono alla qualità e al livello di requisiti degli standard universitari generali e specifici della materia.

1.5. Campo di valutazione: servizi

1. L'offerta di servizi corrisponde alle necessità del mercato e concorda con la pianificazione strategica della scuola universitaria professionale.
2. Viene garantita la trasparenza dei costi relativi all'offerta di prestazioni di servizi.

1.6. Campo di valutazione: personale scientifico

1. Le procedure di selezione, nomina e promozione per i docenti sono disciplinate e rese pubbliche. Nella sua politica del personale, la scuola universitaria professionale considera in modo consapevole gli aspetti di politica di pari opportunità.⁸

⁷ Cfr. Raccomandazioni della CSSUP, standard per il lavoro secondo le pari opportunità presso le scuole universitarie professionali, Berna (6 luglio 2004), standard 2.

⁸ Cfr. Raccomandazioni della CSSUP, standard per il lavoro secondo le pari opportunità, standard 6.

2. Il corpo insegnante dispone di un titolo universitario ed è composto in modo equilibrato in relazione alla qualifica scientifica e didattica a livello universitario nonché all'esperienza pratica e di ricerca.
3. La scuola universitaria professionale disciplina e verifica la formazione continua scientifica e relativa alla funzione del personale scientifico.
4. La scuola universitaria professionale dispone di una politica del personale adeguata a una scuola universitaria e fornisce un contributo per la qualificazione delle giovani leve scientifiche.

1.7. Campo di valutazione: personale tecnico e amministrativo

1. Le procedure di selezione e promozione per il personale tecnico e amministrativo sono disciplinate e vengono attuate di conseguenza.
2. La scuola universitaria professionale provvede alla formazione continua del personale tecnico e amministrativo.

1.8. Campo di valutazione: studenti

1. Le condizioni di ammissione alle offerte di studi della scuola universitaria professionale corrispondono ai requisiti legali. La procedura di ammissione è disciplinata e resa pubblica.⁹
2. Sono garantite le pari opportunità fra donna e uomo.
3. Le condizioni degli studi permettono il raggiungimento degli obiettivi di formazione della scuola universitaria professionale entro i termini stabiliti e pubblicati.
4. La scuola universitaria professionale prepara un'offerta di consulenza per gli studenti e permette loro di effettuare un bilancio periodico della situazione.

1.9. Campo di valutazione: infrastrutture

1. La scuola universitaria professionale dispone delle infrastrutture e risorse necessarie per garantire l'adempimento dei suoi obiettivi a medio e lungo termine.
2. Infrastrutture e risorse vengono utilizzate in modo efficace ed efficiente.

1.10. Campo di valutazione: cooperazione

1. La scuola universitaria professionale collabora in modo efficace con istituzioni di formazione e ricerca svizzere ed estere.
2. La scuola universitaria professionale promuove la collaborazione in ambito economico e professionale nonché con i principali attori sociali.

1.11. Campo di valutazione: sostenibilità

La scuola universitaria professionale provvede a uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico nell'adempimento dei propri compiti e considera questo aspetto nel suo sistema di gestione della qualità.

2. Standard di qualità per cicli di studio

2.1. Campo di valutazione: svolgimento e obiettivi di formazione

1. Il ciclo di studio persegue obiettivi di formazione che corrispondono alla concezione direttrice e alla pianificazione strategica della scuola universitaria professionale.¹⁰
2. L'attuazione dell'offerta di studi è comprovata.
3. Sono garantite le pari opportunità fra i sessi.

2.2. Campo di valutazione: organizzazione interna e misure per la gestione della qualità

1. I processi, le competenze e le responsabilità decisionali sono definiti e vengono attuati di conseguenza.
2. I docenti e gli studenti sono coinvolti nei processi decisionali concernenti le loro attività.
3. La rilevanza della pratica e la qualità del ciclo di studio vengono verificati regolarmente. I risultati sono utilizzati per sviluppare ulteriormente l'offerta.

2.3. Campo di valutazione: studi

1. Il ciclo di studio dispone di un piano di studi strutturato che corrisponde all'attuazione coordinata della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali della Svizzera.
2. Il piano di studi concorda con l'obiettivo di formazione e con un titolo di qualifica professionale avente un chiaro profilo di contenuti.¹¹

⁹ Al momento dell'ammissione a un ciclo di studio di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale è necessario attenersi alle particolari disposizioni legali di cui all'art. 5 LSUP. L'ammissione a un ciclo di studio di livello master presuppone il conseguimento del diploma bachelor. Le scuole universitarie professionali possono stabilire ulteriori condizioni di ammissione agli studi di master e condizionare la conclusione di detti studi dalla comprova di ulteriori conoscenze e capacità.

¹⁰ Nelle professioni regolamentate occorre considerare anche le direttive UE.

3. Il ciclo di studio dispone di una struttura modulare collegata con un sistema di punti per prestazioni nonché di un sistema di esami parallelo agli studi.¹²
4. Le condizioni per conseguire controlli di prestazioni e titoli di studio sono disciplinate e rese pubbliche.
5. Le competenze acquisite nell'ambito di un bachelor o di un master si distinguono chiaramente le une dalle altre (profilo delle competenze in funzione dei livelli¹³).
6. Con le sue condizioni di ammissione, la scuola universitaria professionale garantisce la coerenza di contenuti tra le competenze acquisite negli studi di livello bachelor e le competenze d'entrata richieste per il livello master.

2.4. Campo di valutazione: corpo insegnante

1. L'insegnamento viene impartito da docenti con titolo universitario esperti dal punto di vista didattico e scientifico e con una esperienza professionale pluriennale.¹⁴
2. La maggior parte dei docenti è attiva in più campi del mandato di prestazioni ampliato.
3. Si persegue un equilibrato rapporto fra i sessi nel corpo insegnante.

2.5. Campo di valutazione: studenti

1. Le competenze d'entrata e d'uscita degli studi sono definite, rese pubbliche e vengono verificate.
2. Sono garantite le pari opportunità fra i sessi, vengono attuate le misure volte a promuovere il sesso sottorappresentato.
3. Il ciclo di studio permette la mobilità studentesca. Sono riconosciute prestazioni di studio conseguite presso altre scuole universitarie.
4. Viene garantita un'adeguata assistenza degli studi.

2.6. Campo di valutazione: risorse materiali e spazi disponibili

Il ciclo di studio ha a disposizione risorse sufficienti per attuare i propri obiettivi. Le risorse sono disponibili a lungo termine.

¹¹ A questo proposito, si vedano i *Dublin Descriptors*, che definiscono competenze sia interdisciplinari sia specifiche della materia nel contesto europeo e il *diploma supplement*, che illustra le principali caratteristiche formali e di contenuti del rispettivo cicli di studio per ogni diploma bachelor o master rilasciato.

¹² La prestazione di studio a livello di bachelor corrisponde a *uno studio a tempo pieno* della durata di almeno tre anni oppure a 180 punti di credito e di 90 punti di credito a livello di master (per motivi dovuti al riconoscimento internazionale, anche i cicli di studio di master possono comprendere 180 punti di credito, si veda l' Accordo fra Confederazione e Cantoni sulla struttura di cicli di studio con diploma di livello master presso le scuole universitarie professionali, Berna 2005 (progetto in preparazione).

¹³ Cfr. Accordo fra Confederazione e Cantoni sulla struttura di cicli di studio con diploma di livello master presso le scuole universitarie professionali, Berna 2006 (progetto marzo 2006 in consultazione).

¹⁴ In singoli campi specifici, è possibile prescindere dal titolo universitario in casi eccezionali qualora sia possibile comprovare un'idoneità professionale comparabile.